

# Legge sulle poste

(LPO)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 92 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di prestazioni di qualità e a prezzi convenienti nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

<sup>2</sup> La legge intende in particolare:

- a. garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti nei settori:
  1. del servizio postale
  2. del traffico dei pagamenti;
- b. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura di prestazioni del servizio postale.

### Art. 2           Oggetto

La presente legge disciplina la fornitura a scopo commerciale di:

- a. servizi postali;
- b. servizi nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera.

### Art. 3           Definizioni

Nella presente legge si intende per

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

- a. *servizi postali*: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;
- b. *invii postali*: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali, segnatamente di invii di corrispondenza, di pacchi postali e di giornali e periodici;
- c. *invii di corrispondenza*: comunicazioni indirizzate, su un supporto materiale di qualunque natura;
- d. *pacchi postali*: altri invii fino a 30 kg di peso;
- e. *giornali e periodici*: pubblicazioni edite a scadenza regolare, su supporto materiale e destinate a un largo pubblico di lettori;
- f. *servizi nel settore del traffico dei pagamenti*: versamenti, prelevamenti e trasferimenti.

#### **Art. 4** Valutazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale verifica periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità del servizio postale universale e delle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; ogni quattro anni fa rapporto alle Camere federali.

<sup>2</sup> Se necessario, nel proprio rapporto propone eventuali adeguamenti del servizio universale.

## **Capitolo 2.: Servizi postali**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 5** Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Chiunque fornisce servizi postali è tenuto a notificarlo alla Commissione delle poste (PostCom), la quale registra i fornitori di servizi postali annunciatisi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica, in particolare per le aziende postali di infima importanza economica.

#### **Art. 6** Requisiti per i fornitori di servizi postali

Chiunque fornisce servizi postali deve:

- a. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, e segnatamente la presente legge;
- b. garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;
- c. avere una sede, un domicilio o una succursale in Svizzera.

#### **Art. 7** Accesso agli impianti di caselle postali

<sup>1</sup> Gli operatori che gestiscono impianti di caselle postali devono offrire agli altri fornitori di servizi postali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, un servizio

di distribuzione agli impianti di caselle da loro gestiti o la possibilità di accedere in altro modo a tali impianti.

<sup>2</sup> Le parti interessate regolano le condizioni di accesso in un accordo e trasmettono alla PostCom una copia di tale accordo.

<sup>3</sup> Se le parti interessate non giungono a un'intesa sull'accesso entro tre mesi, la PostCom, su richiesta di una delle parti, decreta la conclusione di un accordo tenendo conto delle esigenze legate al funzionamento del servizio universale e del mercato postale.

<sup>4</sup> La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti, può adottare provvedimenti cautelari in via provvisoria. Il ricorso contro tale decisione non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 8** Accesso alle banche dati di indirizzi

<sup>1</sup> Gli operatori che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono consentire agli altri fornitori di servizi postali di accedere agli indirizzi a condizioni trasparenti e non discriminatorie.

<sup>2</sup> Le parti interessate regolano le condizioni di accesso in un accordo e trasmettono alla PostCom una copia di tale accordo.

<sup>3</sup> Se le parti interessate non giungono a un'intesa sull'accesso entro tre mesi, la PostCom, su richiesta di una delle parti, decreta la conclusione di un accordo tenendo conto delle esigenze legate al funzionamento del mercato postale.

<sup>4</sup> La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti, può adottare misure cautelative in via provvisoria. Il ricorso contro tale decisione non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 9** Controversie

Le controversie risultanti da accordi relativi all'accesso a impianti di caselle postali o a banche dati di indirizzi sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

#### **Art. 10** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una regolare distribuzione degli invii postali. A tal fine possono essere comunicati anche ad altri fornitori di servizi postali.

<sup>2</sup> Altri dati possono essere trattati se necessario per raggiungere lo scopo del rapporto contrattuale. A tal fine possono essere comunicati anche ad altri fornitori di servizi postali.

<sup>3</sup> L'utilizzo di dati per altri scopi, in particolare la comunicazione di indirizzi a terzi, è ammesso soltanto con il consenso della persona interessata.

<sup>4</sup> I fornitori di servizi postali sono tenuti a informare adeguatamente i loro clienti riguardo all'impiego dei loro dati e al loro diritto di acconsentire o di opporsi a tale impiego.

<sup>5</sup> In caso di controversia tra un cliente e un fornitore di servizi postali, ognuna delle parti interessate può adire l'organo di conciliazione.

#### **Art. 11**            Obblighi di trasparenza

<sup>1</sup> I fornitori di servizi postali devono:

- a. garantire la trasparenza dei prezzi per i clienti;
- b. garantire la riconoscibilità delle loro prestazioni di servizi;
- c. informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi.

<sup>2</sup> Essi sono obbligati a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

#### **Art. 12**            Obblighi d'informazione

<sup>1</sup> Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi postali che soggiacciono all'obbligo di notifica sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e all'allestimento di una statistica dei servizi postali.

#### **Art. 13**            Responsabilità

Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non iscritti.

#### **Art. 14**            Servizio postale in situazioni straordinarie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni di servizio che i fornitori di servizi postali devono fornire in situazioni straordinarie. Esso disciplina il relativo indennizzo tenendo adeguatamente conto dell'interesse particolare dei fornitori.

<sup>2</sup> Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

<sup>3</sup> Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giusta l'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup>.

### **Sezione 2: Requisiti del servizio universale**

#### **Art. 15**            Portata

<sup>1</sup> Le prestazioni di servizi postali del servizio universale comprendono

- a. i seguenti invii singoli:

<sup>2</sup> RS 510.10

1. invii della posta lettere nel territorio nazionale;
  2. invii della posta lettere nel traffico postale transfrontaliero;
  3. pacchi postali nel territorio nazionale;
  4. pacchi postali nel traffico postale transfrontaliero;
- b. il trasporto di giornali e periodici in abbonamento.
- <sup>2</sup> Gli invii postali vengono distribuiti al minimo cinque giorni alla settimana. I giornali in abbonamento vengono recapitati sei giorni alla settimana. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e le condizioni applicabili alle cassette delle lettere delle abitazioni e analoghe infrastrutture di distribuzione al recapito del destinatario.
- <sup>3</sup> Il fornitore del servizio universale predispone una rete di punti di accesso in tutto il Paese garantendo così:
- a. la presenza di numero sufficiente di punti di accesso presidiati, affinché le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del paese, a una distanza ragionevole;
  - b. la presenza di un numero sufficiente di buche delle lettere pubbliche.
- <sup>4</sup> I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:
- a. i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie;
  - b. gli invii da e per persone ipovedenti devono poter essere spediti senza porto.
- <sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e detta le prescrizioni applicabili alla rete di punti di accesso.

#### **Art. 16**           Qualità e prezzi

- <sup>1</sup> Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri quantitativi e gli obblighi d'informazione del concessionario.
- <sup>2</sup> I prezzi dei servizi postali devono essere definiti secondo principi commerciali. I prezzi applicati agli invii singoli dei piccoli clienti devono inoltre essere stabiliti indipendentemente dalle distanze, a tariffe convenienti e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto dell'indipendenza dalle distanze.
- <sup>3</sup> I prezzi per il trasporto di giornali e periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Si concedono riduzioni sia a quotidiani e settimanali della stampa regionale e locale, sia a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui viene assicurato il recapito regolare. Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti e ne determina il campo di validità. La Confederazione concede ogni anno, per la concessione di tale riduzione, i seguenti contributi:
- a. 20 milioni di franchi a favore della stampa regionale e locale;

b. 10 milioni di franchi per la stampa associativa<sup>3</sup>.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo per le prestazioni del servizio universale o per una parte di esse.

#### **Art. 17** Diritti e obblighi connessi al servizio universale

<sup>1</sup> Il fornitore del servizio universale è tenuto a emettere segni di valore postali. Il Consiglio federale disciplina il diritto di far figurare sui segni di valore postali la scritta «Helvetia». Esso può designare i segni di valore emessi con sovrapprezzo.

<sup>2</sup> Il fornitore del servizio universale può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi buche delle lettere pubbliche e altri equipaggiamenti necessari ad assicurare il servizio universale.

<sup>3</sup> Nelle proprie condizioni generali, può sottrarsi completamente o parzialmente alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve.

### **Sezione 3: Mandato di servizio universale prima della completa liberalizzazione del mercato**

#### **Art. 18** Mandato di servizio universale

La Posta Svizzera (Posta) garantisce il servizio universale ai sensi degli articoli 15 a 17. Può far capo a terzi per l'adempimento del proprio mandato.

#### **Art. 19** Servizio riservato

<sup>1</sup> La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare invii della posta lettere fino a 50 g (servizio riservato).

<sup>2</sup> Il servizio riservato non comprende il trasporto degli invii della posta rapida né gli invii della posta lettere a destinazione dell'estero.

<sup>3</sup> I prezzi degli invii singoli dei piccoli clienti sono stabiliti indipendentemente dalle distanze, in modo che coprano i costi, a tariffe convenienti e secondo principi uniformi. Il Consiglio federale definisce i limiti massimi di prezzo. La Posta può convenire con i clienti commerciali prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi.

#### **Art. 20** Finanziamento, presentazione dei conti

<sup>1</sup> La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato per il finanziamento di altre prestazioni del servizio universale. La prova è a carico della Posta.

<sup>2</sup> Essa deve impostare la propria contabilità in modo da poter esporre costi e ricavi delle singole prestazioni.

<sup>3</sup> Vale fino al 31 dicembre 2011.

## **Sezione 4: Concessione per il servizio universale dopo la completa liberalizzazione del mercato**

### **Art. 21** Rilascio della concessione

<sup>1</sup> La PostCom rilascia periodicamente una concessione per il servizio universale al fine di garantire le relative prestazioni. La concessione è vincolata all'onere di offrire il servizio universale ai sensi degli articoli 15 a 17 a tutti i gruppi della popolazione in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza.

<sup>3</sup> Se è evidente a priori o dopo esame delle offerte che la pubblica gara non può svolgersi nelle necessarie condizioni di concorrenza, la PostCom può aggiudicare direttamente la concessione. Se non giungono offerte da parte di fornitori, la PostCom può far capo a uno o più fornitori di servizi postali, dietro adeguato indennizzo, per garantire le prestazioni del servizio universale o parte di esse.

<sup>4</sup> Il concessionario può far capo a terzi per l'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 22** Condizioni per il rilascio della concessione

Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:

- a. disporre delle necessarie capacità;
- b. rendere verosimile di essere in grado di assicurare le prestazioni del servizio universale per tutta la durata della concessione e indicare l'indennità finanziaria secondo l'articolo 25 che intende ottenere.

### **Art. 23** Trasferimento della concessione

<sup>1</sup> La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della PostCom. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.

<sup>2</sup> Vi è trasferimento economico della concessione quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

### **Art. 24** Modifica e revoca della concessione

<sup>1</sup> La PostCom può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

<sup>2</sup> Il concessionario è indennizzato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

### **Art. 25** Indennizzo

<sup>1</sup> Il concessionario del servizio universale ha diritto a un'indennità finanziaria di importo pari ai costi netti da esso indicati nel concorso per l'aggiudicazione della

concessione. I costi netti corrispondono alla differenza tra il risultato conseguito con l'obbligo del servizio universale e il risultato che conseguirebbe senza tale obbligo. Il Consiglio federale definisce i dettagli del calcolo.

<sup>2</sup> Se per il servizio universale si fa capo a un fornitore di servizi postali, questi ha diritto all'indennizzo dei costi netti.

<sup>3</sup> Il concessionario che riceve un'indennità deve presentare annualmente alla PostCom le informazioni necessarie per la valutazione e il controllo dei costi, in particolare informazioni contabili e finanziarie. Il Consiglio federale definisce le esigenze che tali informazioni devono soddisfare.

## **Sezione 5: Commissione delle poste**

### **Art. 26** Organizzazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione delle poste (PostCom) composta da cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Non devono far parte di organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone.

<sup>2</sup> Nelle sue decisioni, la PostCom non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative. Essa dispone di un proprio segretariato.

<sup>3</sup> La PostCom adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio federale.

### **Art. 27** Compiti

<sup>1</sup> La PostCom vigila sul rispetto della presente legge. Prende ed emana le decisioni a tal fine necessarie.

<sup>2</sup> Essa è competente in particolare per:

- a. la vigilanza sui fornitori tenuti a notifica ai sensi dell'articolo 5;
- b. la messa a concorso e il rilascio della concessione per il servizio universale;
- c. la vigilanza sui fornitori del servizio universale;
- d. lo svolgimento dell'udienza in previsione della chiusura di punti d'accesso presidiati;
- e. la riscossione e l'utilizzazione delle tasse ai sensi dell'articolo 36;
- f. il disciplinamento dell'accesso agli impianti di caselle postali e alle banche dati di indirizzi in caso di controversia;
- g. l'organo di conciliazione ai sensi dell'articolo 32.

<sup>3</sup> La PostCom osserva e sorveglia l'evoluzione del mercato postale affinché sia garantito un servizio sufficiente e a prezzi convenienti in tutte le regioni del Paese.

<sup>4</sup> Informa l'opinione pubblica in merito alla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

#### **Art. 28**            Vigilanza

<sup>1</sup> Nell'ambito delle proprie competenze, la PostCom vigila affinché il diritto internazionale, la presente legge e le prescrizioni d'esecuzione siano rispettati.

<sup>2</sup> Se accerta una violazione del diritto:

- a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch'essa abbia a ripetersi; questa persona deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese;
- b. pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione;
- c. completare la concessione per il servizio universale con oneri oppure limitarla, sospenderla, revocarla o ritirarla;
- d. limitare, sospendere o vietare completamente l'attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
- e. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti.

#### **Art. 29**            Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> La PostCom e altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge trasmettono ad altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi.

<sup>2</sup> Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore dei servizi postali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:

- a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi postali e osservare il mercato;
- b. sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e
- c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della PostCom o conformemente a un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

<sup>3</sup> I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione.

**Art. 30** Segreto d'affari

La PostCom non può rivelare segreti di fabbricazione o segreti d'affari.

**Art. 31** Trattamento di dati personali

Nell'ambito degli scopi della presente legge, la PostCom tratta dati personali compresi i dati degni di particolare protezione su procedimenti e sanzioni penali.

## **Sezione 6: Organo di conciliazione e protezione giuridica**

**Art. 32** Conciliazione

<sup>1</sup> La PostCom istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi.

<sup>2</sup> In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

<sup>3</sup> Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.

<sup>4</sup> Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

**Art. 33** Protezione giuridica

La protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

## **Sezione 7: Tasse**

**Art. 34** Tasse amministrative

La PostCom riscuote per le proprie decisioni e i propri servizi tasse amministrative che coprano i costi. Inoltre le entità sottoposte alla sua vigilanza le versano una tassa di vigilanza annua per i costi non coperti dagli emolumenti.

**Art. 35** Competenza

Il Consiglio federale fissa le tasse amministrative. Può delegare la fissazione degli emolumenti di secondaria importanza all'autorità competente.

**Art. 36** Tassa per il finanziamento del servizio universale

<sup>1</sup> In caso di comprovata necessità di un indennizzo ai sensi dell'articolo 25, la PostCom riscuote una tassa dai fornitori di servizi postali. Il ricavato della tassa deve essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi netti e per le spese di amministrazione del meccanismo di finanziamento.

<sup>2</sup> La tassa è calcolata in base ai fatturati annui dei servizi postali nel settore del servizio universale. Il Consiglio federale può esonerare dalla tassa i fornitori il cui fatturato nel settore dei servizi postali offerti è inferiore a un determinato importo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale regola in dettaglio la riscossione della tassa e l'approntamento delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> Se le tasse non bastano a coprire i costi netti del servizio universale, la Confederazione versa gli importi aggiuntivi necessari.

## **Sezione 8: Contravvenzioni**

### **Art. 37**

<sup>1</sup> Viene punito con la multa fino a un milione di franchi chiunque:

- a. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo;
- b. trasporta senza esserne autorizzato invii postali nel settore del servizio riservato;
- c. viola gravemente la concessione per il servizio universale;
- d. contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata perseguibile dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Se la contravvenzione è commessa per negligenza, la multa ammonta al massimo a 200'000 franchi.

<sup>3</sup> Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom in base alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo.

## **Capitolo 3: Servizi nel settore del traffico dei pagamenti**

### **Art. 38** Portata e prezzi

<sup>1</sup> La Posta Svizzera assicura un servizio universale in tutte le regioni del Paese nel settore del traffico dei pagamenti. Per l'adempimento del proprio mandato può far capo a terzi.

<sup>2</sup> Le prestazioni offerte devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. Essa imposta l'accesso ai servizi in base alle esigenze della popolazione. Per le persone disabili, garantisce un accesso privo di barriere al traffico elettronico dei pagamenti.

<sup>3</sup> La Posta fissa i prezzi in base a principi commerciali.

<sup>4</sup> RS 313.0

<sup>4</sup> Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio. Inoltre, può concretizzare le prescrizioni sull'accesso.

#### **Art. 39** Rapporto

La Posta presenta periodicamente un rapporto al Consiglio federale sul rispetto delle esigenze legali.

### **Capitolo 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 40** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Può delegare all'autorità competente l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

#### **Art. 41** Accordi internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico e amministrativo, può delegare questa competenza

- a. all'autorità competente;
- b. al fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore dei servizi postali;
- c. alla Posta in quanto fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può:

- a. incaricare il fornitore di prestazioni del servizio universale nel settore dei servizi postali di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali del settore postale o ai loro organi;
- b. incaricare la Posta di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali del settore del traffico dei pagamenti o ai loro organi.

#### **Art. 42** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

#### **Art. 43** Garanzia del servizio universale

Durante un periodo transitorio di cinque anni a partire dalla soppressione del servizio riservato, la Posta garantisce il servizio universale nel settore postale nella

misura prevista agli articoli 15 a 17. La PostCom le impartisce un mandato corrispondente.

**Art. 44**            Disposizione transitoria per i concessionari

Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in base all'articolo 5 conservano la loro validità fino alla loro scadenza.

**Art. 45**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Gli articoli 21 a 25, 27 capoverso 2 lettera b e lettera e, 28 capoverso 2 lettera c, 36 e 37 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° aprile 2012.

<sup>4</sup> Gli articoli 18 a 20 e 37 capoverso 1 lettera b vengono abrogati per la stessa data.

In nome del Consiglio federale svizzero:

il presidente della Confederazione,  
la cancelliera della Confederazione.

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La legge sulle poste del 30 aprile 1997<sup>5</sup> è abrogata.

II

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

### **1. Legge del 17 giugno 2005<sup>6</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 83 lett. p frase introduttiva*

Il ricorso è inammissibile contro:

- p. le decisioni del Tribunale amministrativo nel settore del traffico delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e delle poste:

### **2. Legge del 25 giugno 1954<sup>7</sup> sui brevetti**

*Art. 56 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati a un fornitore di servizi postali a destinazione dell'Istituto.

### **3. Codice penale<sup>8</sup>**

*Art. 359 cpv. 3 e cpv. 5 primo periodo*

Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo di un invio postale.

<sup>5</sup> Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle prescrizioni della legislazione postale, anche se un'esplicita dichiarazione d'accettazione da parte dell'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. ...

<sup>5</sup> RU 1997 2452, 2000 2355, 2003 784, 4297, 2006 2197, 2007 5645

<sup>6</sup> RS 173.110

<sup>7</sup> RS 232.14

<sup>8</sup> RS 311.0

#### **4. Legge federale del 15 giugno 1934<sup>9</sup> sulla procedura penale**

*Art. 31 cpv. 1*

<sup>1</sup> Di regola, la citazione è intimata per mezzo del concessionario del servizio universale nella forma prescritta dalla legislazione postale per la consegna di atti giudiziari. Essa può anche essere intimata per mezzo di un usciere o della polizia, specialmente quando la persona citata non possa essere raggiunta dal concessionario del servizio universale.

#### **4. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>10</sup>**

*Art. 211 cpv. 4*

Il termine è rispettato solo se entro l'ultimo giorno il reclamo o il ricorso è stato consegnato alla persona punita o gli è stato indirizzato da un fornitore di servizi postali secondo la legislazione postale.

#### **5. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>11</sup>**

*Art. 46 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati a un fornitore di servizi postali secondo la legislazione postale al più tardi l'ultimo giorno del termine. ...

*Art. 51 cpv. 2*

<sup>2</sup> La citazione è notificata per mezzo di un fornitore di servizi postali secondo la legislazione postale, di un militare o, ove occorra, dell'autorità civile.

*Art. 78 secondo periodo*

... La citazione è notificata per mezzo di un fornitore di servizi postali secondo la legislazione postale, di un militare o dell'autorità civile. ...

#### **6. Legge del 21 dicembre 1948<sup>12</sup> sulla navigazione aerea**

<sup>9</sup> RS 312.0

<sup>10</sup> RS 321.0

<sup>11</sup> RS 322.1

<sup>12</sup> RS 748.0

*Art. 100bis cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup>... I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.